



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

PROVINCIA DI VERONA

Cap. 37032
P.zza S. Venturi, 24
C.F. e P. IVA 00278010236

Tel. 045 6137311
Fax 045 6102595
Sito – www.montefortedalpone.org

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI STUDIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 30.05.1995

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 103 DEL 17.12.1999

Art. 1

Sono istituite, ai sensi dell'art. 31 del vigente Statuto comunale, Commissioni permanenti di studio, con funzioni di approfondimento e ricerca di proposte operative per gli organi deliberanti dell'Amministrazione (Consiglio Comunale, Sindaco e Giunta Comunale).

Art. 2

Le commissioni consiliari sono OTTO ed hanno competenza per i seguenti settori:

- a) BILANCIO E TRIBUTI;
- b) LAVORI PUBBLICI, edilizia privata, viabilità, trasporti, servizi (acquedotto, pubblica illuminazione, cimiteri, ecc.);
- c) URBANISTICA e arredo urbano;
- d) SERVIZI SOCIALI, sanità, assistenza, volontariato, problematiche giovanili e della terza età, immigrati ecc.;
- e) CULTURA E ISTRUZIONE, informazione, Biblioteca civica, attività promozionali, manifestazioni pubbliche, associazioni;
- f) ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE;
- g) ECOLOGIA;
- h) SPORT e tempo libero.

Art. 3

E' istituita, inoltre, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale, una Commissione permanente per l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei Regolamenti comunali.

Art. 4

I membri delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Comunale, rispettando il criterio proporzionale di rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, nei limiti numerici indicati nel successivo art. 5. Ogni gruppo provvederà alla designazione dei propri rappresentanti. Possono far parte delle Commissioni anche membri esterni al Consiglio Comunale, purchè siano elettori del Comune di Monteforte d'Alpone.

Art. 5

Le Commissioni di cui all'art. 2 sono composte da un minimo di SEI ad un massimo di QUINDICI membri elettivi rispettando le proporzioni di rappresentanza consiliare, così come previsto dallo Statuto Comunale.

La Commissione di cui all'art. 3 è composta da UNDICI membri elettivi: SETTE indicati dal gruppo di maggioranza e DUE ciascuno indicati dai gruppi di minoranza.

Art. 6

Nella prima riunione di ogni Commissione verrà eletto il Presidente, scelto tra i membri elettivi della Commissione stessa.

Gli Assessori e/o i Consiglieri incaricati per il settore fanno parte di diritto e a tutti gli effetti della Commissione.

Art. 7

Le Commissioni di studio vengono convocate dal Presidente e/o dall'Assessore (o Consigliere incaricato) competente o su richiesta anche di un componente (in questo caso la Commissione viene convocata entro 15 giorni a cura del Segretario Comunale).

Art. 8

In casi particolari, quando si devono affrontare problemi che toccano più settori, si possono convocare congiuntamente più Commissioni, con le stesse modalità di cui all'art. 7.

Art. 9

I membri delle Commissioni, che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive di Commissione sono dichiarati decaduti e sostituiti.

Art. 10

In caso di votazione, possono votare solamente i componenti elettivi della Commissione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Le proposte emerse nelle riunioni di Commissione saranno verbalizzate a cura di un componente della stessa, e trasmesse alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari.

Art. 12

Le Commissioni possono far partecipare alle loro riunioni, senza diritto di voto, operatori locali, rappresentanti di associazioni e possono invitare esperti (purchè la consulenza richiesta sia gratuita).

Il Sindaco ha la facoltà di partecipare a tutte le Commissioni.

Alla Commissione STATUTO E REGOLAMENTI hanno la facoltà di partecipare i capigruppo consiliari.

Alla Commissione CULTURA partecipano di diritto il Presidente del Comitato di Gestione della Biblioteca o un suo delegato ed il Presidente della Associazione Pro-Loco o un suo delegato.

La Commissione SPORT, almeno una volta all'anno, si allarga ad un rappresentante per ogni associazione o società sportiva legalmente costituita in ambito comunale: in tal caso la Commissione assume le funzioni di CONSULTA DELLO SPORT.

Art. 13

Le commissioni durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che le ha elette.